

La conformità delle attrezzature

Attività propedeutica alla valutazione del rischio è la verifica di rispondenza delle attrezzature in uso ai requisiti di sicurezza applicabili. Una volta confermata l'adeguatezza delle attrezzature, è infatti possibile proseguire nella valutazione prendendo in considerazione sia i pericoli direttamente associati all'attrezzatura che quelli connessi all'ambiente, alla postazione di lavoro, ai suoi utilizzi.

Facendo riferimento alle definizioni riportate nell'art.69 Titolo III capo I del D.Lgs. 81/08:

"Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro",

"Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio",

"Zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso",

"Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa",

"Operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro"

Nell'articolo 70 del D.Lgs. 81/08 prevede che le attrezzature di lavoro siano conformi alle disposizioni legislative delle Direttive Comunitarie di prodotto, quali ad esempio "Direttiva Macchine", "Direttiva PED" o altre applicabili che, sono entrate in vigore nella seconda metà degli anni novanta.

ANNO DI COSTRUZIONE	LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
Prima del 21/09/1996	Allegato V - D.Lgs. 81/08
Tra il 21/09/1996 e il 06/03/2010	D.P.R. 459/96
Dal 06/03/2010	D.Lgs. 17/2010

La legislazione inoltre prevede espressamente che per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell'allegato V al d.lgs. 81/08.

Questo allegato riporta i requisiti di sicurezza che le attrezzature devono possedere qualora esista per l'attrezzatura un rischio corrispondente (vedi Allegato V punto 1.1).

In quest'ottica l'allegato riporta tutta una serie di misure tecniche che riguardano genericamente le attrezzature di lavoro, prevedendo requisiti di sicurezza per i rischi correlati a:

- sistemi e dispositivi di comando,
- rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento di un'attrezzatura,
- emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.,
- elementi mobili e stabilità,
- illuminazione, temperature estreme e vibrazioni,
- incendio ed esplosione,
- manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

L'allegato V specifica, inoltre, ulteriori requisiti di sicurezza da considerare nel caso di attrezzature caratterizzate da particolari rischi come:

- le attrezzature a pressione,
- le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no,
- le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi,
- le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose,
- le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone,
- determinate attrezzature di lavoro (mole abrasive macchine utensili per metalli, macchine utensili per legno e materiali affini, ecc).

Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro il datore dovrà quindi valutare i requisiti di sicurezza applicabili allo stesso in base all'allegato V e riportare detta analisi ad esempio nel documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Al fine di classificare in modo corretto un'attrezzatura, risultano essere importanti le definizioni contenute nelle direttive comunitarie ed in particolare nella direttiva macchine (art.2 D.Lgs.17/10) nella quale vengono definite:

- le macchine "come insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata",
- attrezzatura intercambiabile "dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile",
- accessori di sollevamento "componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento".

Evidentemente per alcune tipologie di "attrezzature manuali" quali ad esempio chiavi per il serraggio di particolari, non risultano avere un rischio specifico derivante dall'attrezzatura stessa, quindi non risulterà applicabile i contenuti dell'allegato V.

Il processo quindi dovrà prevedere:

- la realizzazione di una "anagrafica" delle attrezzature che possono, durante il loro uso, comportare un pericolo per la salute e la sicurezza. L'elenco delle attrezzature, anche per il coinvolgimento per altri rischi (vibrazioni, rumore, ...), deve essere inserito nel Documento previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/08,
- l'analisi completa dei requisiti di conformità dell'attrezzatura secondo i percorsi delineati dall'articolo 70. Qualora durante la verifica sistematica dei requisiti di sicurezza si constati la loro assenza si dovrà provvedere con una idonea tempistica a realizzare quanto necessario per la conformità. Per il carattere operativo di questa analisi può risultare adeguata la realizzazione di "fogli di lavoro" che non richiedono la formalizzazione all'interno del Documento previsto dall'articolo 28 del D. Lgs.81/08 ma solo l'archiviazione presso l'azienda per i successivi aggiornamenti.